

DELIBERA N. 18 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento emanato in data [REDACTED] dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno [REDACTED], ricorso pervenuto all’ANPAL tramite posta ordinaria il [REDACTED] (prot ANPAL n. [REDACTED]);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] in data [redacted] sottoscrive presso il CpI di [redacted] il Patto di Servizio Personalizzato, in tale occasione viene fissato un successivo appuntamento per sostenere un colloquio individuale per il giorno [redacted]. Il giorno [redacted] la Sig.ra [redacted] non si presenta all'appuntamento. Contattata telefonicamente dall'operatrice del CpI, risponde una segreteria telefonica in lingua straniera. In data [redacted] il CpI di [redacted] inviava comunicazione alla ricorrente, con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 2° appuntamento per il giorno [redacted]. In data [redacted] la Sig.ra [redacted] si presentava all'appuntamento fissato che ha permesso il ripristino dell'indennità NASpI.

La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di essersi dovuta recare [redacted] per effettuare alcuni esami medici. A tal fine allega al ricorso un referto medico datato [redacted]. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI [redacted] invia in data [redacted] la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato. Nella mail di trasmissione della documentazione integrativa viene, inoltre, specificato che la Sig.ra [redacted] non ha comunicato al CpI che si sarebbe dovuta recare all'estero in concomitanza della data del primo appuntamento, né ha citato e prodotto alcun certificato medico giustificativo.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto alcun tipo di documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis

